



# CITTÀ DI SULMONA

## Ordinanza N. 43 del 09/08/2018

**OGGETTO:** Divieto di accensione fuochi, lancio e sparo di fuochi d'artificio ed altre disposizioni, per la prevenzione degli incendi boschivi

Vista la comunicazione prot. 148652/18 del 24/05/2018, in atti al prot. 21221 del 25/05/2018 del Comune di Sulmona, con la quale la Regione Abruzzo, Servizio emergenze di protezione civile, nell'ambito del Programma della attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Anno 2018, ha diramato Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;

Ritenuto necessario, nell'esercizio delle proprie competenze quale Autorità di Protezione civile, provvedere alla adozione di misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica e a tutela dell'ambiente, al fine di evitare ulteriori rischi di incendi boschivi le cui conseguenze potrebbero assumere contenuti drammatici per persone, animali e cose;

Tenuto conto che gli incendi costituiscono un pericolo gravissimo per la conservazione e la sopravvivenza dei nostri boschi, oltre un danno economico e pubblico, anche in ragione degli elevati costi che comporta il loro spegnimento e le eventuali conseguenze pregiudizievoli per la salute;

Ritenuto necessario provvedere in merito, adottando tutte le misure cautelative atte alla tutela della pubblica incolumità ed igiene del territorio;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 74 del 29/08/2017, i cui contenuti provvedimenti sono da ritenersi meritevoli di conferma mediante l'adozione del presente atto;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 366 del 26/08/2005 che dispone come segue:

1. Tutti i proprietari e possessori a qualsiasi titolo di terreni debbono:
  - a) Mantenere pulite le siepi affinché non venga arrecato danno alla carreggiata delle strade limitrofe al fondo e non ne venga a restringersi l'ampiezza, occorrendo anche mediante la recinzione dei rami degli alberi che si protendono oltre il ciglio stradale;
  - b) Provvedere alla manutenzione ed alla pulitura dei canali irrigui a confine tra i fondi;
  - c) Provvedere alla costante cura e manutenzione, oltre che tenere sgombri da qualunque immondizia, da erbacce infestanti e da arbusti spontanei, come pure da qualsiasi sostanza facilmente infiammabile, putrescibile, fermentabile e in ogni caso atta a produrre cattive esalazioni ed a costituire pericolo per la pubblica salute ed incolumità, le strade private, anche vicinali, le piazze private, i cortili delle case, i giardini privati ed i terreni dentro la Città;
2. E' fatto divieto a chiunque di buttare, depositare o abbandonare immondizie di qualsiasi genere, specie e quantità sulle strade pubbliche e private, anche vicinali, sulle piazze, nei cortili delle case, nei giardini pubblici e privati, come depositare o versare sostanze facilmente infiammabili, putrescibili, fermentabili e in ogni caso producenti cattive esalazioni e costituenti pericolo per la salute pubblica e la pubblica incolumità.

Visto il Regolamento della Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/C del 21/01/1959;

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che con nota prot. n. 31968 del 07/08/2018 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di L'Aquila dell'Adozione della presente ordinanza;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale fino al 30 Settembre 2018 di:

1. accendere fuochi di ogni genere in qualsiasi luogo all'aperto;
2. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
3. gettare materiali che possono generare fuochi, quali mozziconi, carboni, fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
4. lanciare razzi di libera vendita di categoria consentita dalla Legge;
5. abbandonare rifiuti.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento e contenute in precedenti ordinanze.

### **AVVERTE**

che le violazioni ai suesposti divieti comporteranno, se il fatto non costituisce reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

La presente ordinanza viene pubblicata nell'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Sulmona e comunicata:

- Prefettura di L'Aquila – UTG via fax 0862/438666
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Commissariato di Polizia di Stato
- Comando Stazione dei Carabinieri di Sulmona;
- Corpo di Polizia Locale di Sulmona;
- Squadra della Protezione Civile della Regione Abruzzo
- Amministrazione Provinciale L'Aquila

Il personale della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Pubblico sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente ordinanza.

Il divieto di cui al presente provvedimento avrà validità sino alla sua revoca, ad avvenuto ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

### **AVVISA**

che a norma della disposizione di cui all'art. 3, 4° comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di sessanta giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, oppure ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di L'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
Dott.ssa Annamaria Casini